



UNIONE TERRE DI FIUME

Alluvioni Cambiò - Molino dei Torti - Piovera - Sale

P.E.C. unioneterredifiume@legalmail.it - www.unioneterredifiume.it

Via Manzoni n°1 - Cap. 15045 - P.IVA 02525260069

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMMERCIO

tel. 0131/828584 - fax 0131/828288

REG. N. 64/2017

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI PER IL PERIODO INVERNALE ED ESTIVO DELL'ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 15 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Visto l'art. 3 del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e s.m.i.;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n.° 28, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 18/10/2004 n.° 27, pubblicata sul B.U.R. n.° 42 del 21/10/04 e dall'art. 1 c. 3 della L.R. 3/2015;

Ritenuto di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dalla nuova formulazione del 2° comma del suddetto articolo 14 della Legge Regionale n.° 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi e alla disciplina di tali vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

Preso atto dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome - Commissione Attività Produttive - Commercio, del 24/03/2011, che ha individuato quale data di inizio per le vendite di fine stagione invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e per quelle estive il primo sabato del mese di luglio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Deliberazione n. 32-6031 del 01.12.2017 ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto presidenziale n. 05/2016;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento dell'Unione Terre di Fiume sulla disciplina dei Controlli interni

DISPONE

che le vendite di fine stagione o saldi da tenersi nel periodo invernale ed estivo nell'anno 2018 sono regolate come segue:

1) saldi invernali : da venerdì 5 gennaio 2018 a giovedì 1° marzo 2018 compreso, cioè per 8 (otto) settimane consecutive (pari a 56 - cinquantasei - giorni naturali e consecutivi, entrambe le date iniziali e finali comprese);

2) saldi estivi: da sabato 7 luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018, cioè per 8 (otto) settimane consecutive (pari a 56 - cinquantasei - giorni naturali e consecutivi, entrambe le date iniziali e finali comprese);

3) L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 art. 14 L.R. 28/1999, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione, stabilite a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 L.R. 28/1999.

4) Le asserzioni pubblicitarie devono essere presentate in modo non ingannevole, devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita: in particolare la percentuale o le percentuali di sconto praticate e l'indicazione della durata della vendita;

5) nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale, lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve in ogni caso essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;

6) a decorrere dall'inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo;

7) le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie;

- 8) nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione " Vendite fallimentari " come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive e simili anche come termine di paragone;
- 9) nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- 10) dare atto che le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22 commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni.

Le presenti disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120gg.

Sale 18.12.2017

Il Responsabile del Servizio
di Polizia Locale - Commercio
Dott. Paolo Bonissone